



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Ivana SASSI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 3853/2019 R.G.

avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale

TRA

FALCO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cristiano, elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale, Is. G7, giusta procura in atti;

ATTORE

E

SILVESTRI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Martino, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Augusto n.122, giusta procura in atti;

CONVENUTO

Conclusioni delle parti

All'udienza del 30.11.2023, le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Domenico Falco, presidente del Co.Re.Com Campania, vice presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Campania e presidente del Movimento Unitario dei Giornalisti Campania (MUG) - organizzazione, quest'ultima, nata dallo scioglimento della associazione sindacale "Associazione Napoletana della Stampa" (a seguito del quale si erano formate le due distinte organizzazioni sindacali del citato MUG e del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania - SUGC) - ha convenuto in giudizio Claudio Silvestri, giornalista nonché segretario del SUGC al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da un canto, per effetto della pubblicazione, sulla testata settimanale *on line* "Iustitia", degli articoli n. 16 del 30.4.2018 e n. 18 del 18.5.2018, dall'altro, della emissione della delibera di reiezione della richiesta di ammissione di nuovi associati al SUGC dal medesimo formulata, resa dal Consiglio direttivo del SUGC all'esito della seduta del 21.06.2018 dei quali lamenta il contenuto diffamatorio.

Si è costituito in giudizio Claudio Silvestri, il quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, nonché il difetto di legittimazione passiva, sia in relazione agli articoli pubblicati sul settimanale online "Iustitia", sia in merito al contenuto della delibera emessa dal Consiglio direttivo del SUGC, non essendo provata la riconducibilità dei medesimi all'odierno convenuto; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.

Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

In proposito vanno preliminarmente chiariti i criteri interpretativi offerti dalla elaborazione della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diritto di cronaca e di critica, inteso come diritto di esprimere, attraverso i mezzi di comunicazione, giudizi ed opinioni su fatti di comune interesse.

Com'è noto, vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) la verità oggettiva – ovvero anche soltanto “putativa” (purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) – delle notizie, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva;

b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come, ad esempio, l'assenza di termini esclusivamente insultanti: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22527, la quale ha chiarito come in materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo “graffiante”, ma con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica, da un lato, ed i contenuti espressivi con i quali la critica stessa è esercitata, dall'altro, con la conseguenza che la critica non deve trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato);

c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205, nonché Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29859).

Il diritto di critica, in particolare, soggiace al rispetto degli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per il diritto di cronaca, ossia l'utilità sociale e cioè l'interesse pubblico della informazione, la verità della notizia e la modalità civile e misurata della esposizione dei fatti e della loro valutazione (continenza in senso sostanziale e formale).

Tali criteri, tuttavia, si applicano in maniera meno rigorosa nel caso di diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere.

Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e se è vero che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, essa

non può ritenersi vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto della stessa e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione e valutazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esercizio del diritto di critica. Il limite del diritto di critica deve ritenersi superato quando il soggetto trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, sul piano individuale, senza nessuna finalità di pubblico interesse, la figura del soggetto criticato.

Inoltre, l'esame delle espressioni utilizzate, sia che si collochi nell'ambito del diritto di critica che in quello afferente il diritto di cronaca, non può mai prescindere da un esame globale del contesto argomentativo, tenendo conto non solo delle singole espressioni utilizzate dall'agente, ma dal complesso dell'argomento trattato.

Ciò posto in via generale, tuttavia, presupposto imprescindibile e propedeutico all'accertamento del contenuto diffamatorio di un determinato scritto, alla luce dei parametri summenzionati, è l'attribuibilità dello stesso all'autore della pubblicazione.

Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella diffamazione a mezzo stampa non opera la scriminante di cui all'art. 51 c.p quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto

intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico.

In tal senso si è, ad esempio, affermato che non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso on line uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 38746 del 03/04/2014).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie spetta al Tribunale accertare in via incidentale se ricorrano gli estremi soggettivi e oggettivi del reato di diffamazione, previsto e punito dall'art. 595, del codice penale: infatti la risarcibilità dei danni – richiesti dall'attore- è ammissibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto nel caso che il fatto generatore del danno abbia natura di reato ex art. 185, comma 2, c.p., e che – in mancanza di un previo accertamento penale- il giudice civile ne accerti *incidenter tantum* la sussistenza (cfr. Cassazione civile 7 maggio 1997 n. 3992; 28 agosto 1995 n. 9045; 9 febbraio 1987 n. 1734; 29 agosto 1987 n. 7121).

Orbene, nella fattispecie in esame l'attore lamenta il contenuto diffamatorio degli articoli n. 16 del 30.04.2018 e n.18 del 18.05.2018 pubblicati sul settimanale *online* "Iustitia" nonché della delibera di reiezione della richiesta di ammissione di nuovi aderenti al SUGC emessa dal Consiglio Direttivo del sindacato in quanto lesivi dell'onore e della reputazione personali.

In relazione alla prima censura, ovvero all'asserita natura diffamatoria degli articoli pubblicati sul settimanale *online* "Iustitia", in via preliminare ed assorbente si ritiene che gli stessi non siano suscettibili di valutazione circa il contenuto diffamatorio attesa l'anonimia degli scritti pubblicati.

Ed invero, come si evince dalla documentazione versata in atti nonché dalle deduzioni formulate dalla stessa parte attrice, gli articoli pubblicati sul settimanale *online* “Iustitia” risultano non firmati, motivo per cui non possono in alcun modo essere ricondotti all’odierno convenuto, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il medesimo fosse, secondo la prospettazione attorea, l’unica “fonte” di conoscenza dei fatti narrati nell’articolo pubblicato. Al riguardo deve infatti evidenziarsi, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, nell’ipotesi in cui lo scritto pubblicato non rechi la firma del suo autore, il quale rimane pertanto ignoto, ovvero risulti firmato con uno pseudonimo, l’eventuale responsabilità in ordine alla divulgazione del suo contenuto, qualora ne venga accertata la natura diffamatoria, potrà eventualmente essere ascritta al direttore della testata giornalistica ma non al suo autore. Tale responsabilità appare configurabile in particolare, nel caso in cui, *«sulla base di un complesso di circostanze esteriori, consti il consenso e la meditata adesione del direttore al contenuto dello scritto che egli è tenuto a controllare, tanto più allorché la pubblicazione avvenga in forma anonima o con il ricorso a pseudonimi, e quindi con artifici oggettivamente idonei a permettere all'autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio»* (Cass., Sez. V, 28 settembre 2017, n. 52743, G.A., in Mass. Uff. Cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 10 ottobre 2008, n. 43084, M.S., in Mass. Uff.; Cass., Sez. V, 30 maggio 2019, n. 27631, S.A., in Mass. Uff.).

Tale eventualità nel caso di specie non appare tuttavia ipotizzabile, essendo stato evocato in giudizio solo il presunto autore dello scritto e non anche il direttore della testata giornalistica.

La carenza probatoria in ordine alla paternità dello scritto conduce pertanto al rigetto della censura attorea.

In ordine, invece, all'asserito contenuto diffamatorio della delibera emessa in data 21.06.2018 dal Consiglio Direttivo del SUGC avente ad oggetto il rigetto della richiesta, presentata dall'attore, di iscrizione al sindacato da parte di nuovi associati, deve rilevarsi come la stessa sia infondata in considerazione della mancata ravvisabilità, nel caso concreto, del carattere diffamatorio del contenuto dello scritto.

Ed invero, in primo luogo occorre osservare come, ad avviso di questo Giudice, non risulta sussistente l'elemento oggettivo del reato de quo.

È indubbio che i concetti (e i valori) di "onore" e "reputazione" siano storicamente mutevoli e che siano passibili di differente apprezzamento, a seconda del contesto sociale cui appartengono i soggetti che, di volta in volta, possono assumere la veste di offensori o PPOO. E, se in una concezione arcaica e castale, propria dei codici cavallereschi, la tutela dell'onore (del gentiluomo) postulava una accezione assai vasta del concetto di offesa (definita, ad es. nel capo 24 del codice dell'Angelini del 1883 come quella che "intacca l'amor proprio o il prestigio di un gentiluomo" o, ancora nel 1920, nell'art. 1 del codice del Gelli come "tutto ciò che lede l'amor proprio, la moralità, i diritti o l'onore di un terzo, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonché delle leggi morali e civili della società nella quale vive l'offeso"), nel mondo d'oggi certamente si coltiva una concezione meno rigida di tale bene giuridico rispetto a quella - quasi idolatria - del passato. Nondimeno esistono certamente limiti invalicabili, perché tali ritenuti dall'ordinamento giuridico e affermati anche nella Carta costituzionale (art. 2), limiti posti a presidio della dignità di qualsiasi persona, che, proprio in quanto tale (art. 3 Cost.), merita rispetto e richiede tutela.

È dunque senza dubbio corretto affermare che al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 595 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase presuntivamente lesiva sia stata pronunciata.

Orbene, la scrivente condivide appieno l'orientamento giurisprudenziale di legittimità giusta il quale “ *è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale, affatto aderente, peraltro, alla communis opinio, che ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo*” (cfr Cassazione penale, sentenza 10427/2007).

Ad avviso della scrivente prive di efficacia lesiva sono le valutazioni contenute nella delibera emessa dal Consiglio direttivo del SUGC all'esito della seduta del 21.06.2018 presieduta dal segretario del medesimo, odierno convenuto, in relazione all'ammissibilità delle nuove iscrizioni al SUGC, posto che dalle stesse non si desume alcun intento diffamatorio nei confronti dell'attore.

Ed invero, il verbale della seduta si limita a dare atto della dinamica dei fatti, con particolare riferimento all'incontro avvenuto in data 27 aprile 2018 presso la sede sociale del SUGC tra la delegazione del MUG (di cui faceva parte anche l'attore) e il segretario del SUGC avente ad oggetto la richiesta di iscrizione di nuovi aderenti e la consegna di circa 150 domande di iscrizione, nonché delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del SUGC successivamente al riscontro della irregolarità della procedura di iscrizione al

sindacato, come prescritta dalle disposizioni regolamentari disciplinanti l'ammissione al sindacato dei nuovi iscritti.

Al riguardo occorre chiarire, tuttavia, che in questa sede non possono essere oggetto di discussione e di accertamento le valutazioni tecniche formulate dal convenuto, nella qualità di segretario del SUGC e dal Consiglio direttivo, in ordine all'ammissibilità delle domande di iscrizione: quel che occorre chiarire è se le stesse siano state formulate in maniera tale da ledere il decoro e la reputazione professionale dell'attore, così come da lui dedotto.

A ben vedere, il contenuto della delibera e, in particolare, l'espressione "*questo consiglio ritiene che i suddetti signori non si siano comportati secondo correttezza e buona fede contrattuale*" che implicherebbe, in tesi, valutazioni sulla moralità e mancanza di correttezza dei consegnatari delle richieste di adesione al SUGC e, dunque, indirettamente anche dell'attore, alla luce del contesto e dell'area tematica nel quale si inserisce, non appare trasmodare in considerazioni lesive dell'onore e della reputazione del medesimo.

Il contesto dello scritto nel quale è inserita la frase dà conto della sua portata effettiva che non è volta a screditare ingiustamente i soggetti coinvolti ma, piuttosto, ad esplicitare le ragioni ostative all'ammissione delle nuove iscrizioni alla luce dei principi disciplinanti la materia.

Passando, invece, alla valutazione dell'elemento soggettivo, è opinione consolidata che per la sussistenza di tale elemento nel reato di diffamazione (art. 595 c.p.) è sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà di riferire determinate notizie o dare determinati giudizi con la consapevolezza della loro idoneità a incidere negativamente sull'altrui reputazione. Ne consegue che qualora la potenzialità lesiva di quanto affermato sia inequivocabile non è necessaria specifica verifica in ordine all'elemento

psicologico, essendo irrilevanti l'intenzione, lo scopo e le motivazioni dell'agente. Al fine della dimostrazione del dolo, pertanto, “nessuna particolare indagine si presenta necessaria quando il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate assuma una consistenza offensiva intrinseca, che non può sfuggire all'agente, il quale – è da ritenere - le abbia usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum” (Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2008, n. 16420; Cass. pen., sez. 20 dicembre 2007, n. 26964; Cass. pen. 20 novembre 2007, n. 128).

Orbene, nel caso di specie, di tutta evidenza appare l'assenza di consapevolezza di arrecare discredito alla dignità dell'odierno attore, essendo immediatamente percepibile o, comunque, agevolmente accertabile, il carattere non offensivo delle espressioni sopra esaminate e la loro inidoneità ad incidere negativamente sull'altrui reputazione, anche in considerazione della mancata individuazione nominale dei consegnatari nel testo della delibera.

Non può quindi dubitarsi, nella vicenda per cui è causa, della inconfigurabilità del delitto di diffamazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Non può trovare accoglimento, infine, l'istanza ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.

Per il danno da lite temeraria va ribadito che l'esistenza e la prova devono essere offerte sia per quanto concerne l'an sia per il quantum debeatur.

Il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte può desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo e della legge n. 89/2001, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'*id quod plerumque accidit*, ingiustificate condotte processuali, oltre a

danni patrimoniali, causano ex se anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (così *Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 3993, Bagarolo Elsa s.r.l. Elsa C. Istituto Pio X Artigianelli Ente Morale, Sito Il caso.it, 2011*).

Nella fattispecie, tuttavia, non sono prospettati pregiudizi concreti idonei ad integrare e giustificare la richiesta di cui sopra.

In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, in base ai parametri di cui al DM 55/14, espunta la fase istruttoria non espletata nel presente giudizio, ai valori medi e con riferimento al valore del disputatum (scaglione fino ad € 260.000,00).

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta;
- 2) condanna l'attore al pagamento nei confronti del convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali.

Napoli, così deciso il 21.03.24

Il Giudice

dott.ssa Ivana SASSI

